

Codice A1201A

D.D. 14 novembre 2019, n. 258

L.R. 6/2011: Impegno di spesa di euro 20.000,00 a favore del Comune di Santa Maria Maggiore quale contributo per la gestione del Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo (Cap. 152580/2019). Approvazione dello schema di Convenzione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di impegnare la somma di euro 20.000,00, sul capitolo 152580/2019 (Missione 5 – Programma 02), che presenta la necessaria disponibilità, a favore del Comune di Santa Maria Maggiore (cod. ben. 10248), quale contributo per la gestione del Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 6/2011;

-di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e il Comune di Santa Maria Maggiore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 6/2011, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale (All. A);

-di erogare la somma di euro 20.000,00 al Comune di Santa Maria Maggiore secondo quanto stabilito in Convenzione e subordinatamente alla stipula della medesima;

-di stabilire che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa.

I dati per la codifica della “transazione elementare” di cui al D. Lgs. 118/2011 sono i seguenti:

CONTO FINANZIARIO: U.1.04.01.02.003

COFOG: 08.2

TRANSAZIONE U.E.: 8

RICORRENTE: 3

PERIMETRO SANITARIO: 3

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati:

Beneficiario: Comune di Santa Maria Maggiore, Piazza Risorgimento, 28 C.F.: 00431300037

Normativa: Legge regionale n. 6/2011

Responsabile del procedimento: Giulia Marcon

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: contributo ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 6/2011

Importo: €. 20.000,00.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Giulia Marcon

Visto di controllo del Direttore
ex punto 8.2.3 del P.T.P.C. 2019-2021
Il Vicario di Direzione
Davide Donati

I funzionari istruttori
SS / SD

Allegato

All. A

Rep. n.

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE FINALIZZATA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE, DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL "MUSEO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE VIGEZINA NEL MONDO" (ARTICOLO 3 L.R. 6/2011), SITO IN EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE.

TRA

Regione Piemonte CF 80087670016 di seguito denominata Regione, con sede in Torino, piazza Castello 165, rappresentata ai fini della presente Convenzione dalla dr.ssa Giulia Marcon, Dirigente del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, facente parte della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

E

Comune di Santa Maria Maggiore con sede in Santa Maria Maggiore (Provincia del Verbano Cusio Ossola), Piazza Risorgimento 28, C.F. 00431300037, rappresentato dal sindaco pro tempore prof. Claudio Cottini domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso il Comune di Santa Maria Maggiore;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 29 aprile 2011 "Interventi a sostegno del Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo", prevede che la Regione stipuli con il Comune di Santa Maria Maggiore una

Convenzione al fine di definire l'attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo;

- che il Museo ha sede in Santa Maria Maggiore, in Provincia del Verbano Cusio Ossola, in un edificio di proprietà del Comune medesimo;

- con D.D. n..... del sono state impegnate le risorse costituenti il sostegno economico al Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo e approvato lo schema di Convenzione con il Comune di Santa Maria Maggiore in attuazione della L.R. n. 6/2011.

Tutto ciò premesso che forma parte integrante della presente Convenzione, tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art 1 (Oggetto)

La presente Convenzione definisce l'attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del "Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo", anche noto come Museo dello Spazzacamino, che è affidata al Comitato di Gestione di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 6/2011, in collaborazione con il Comune di Santa Maria Maggiore.

Art 2 (Attività)

Il Comitato di Gestione suddetto, promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese, con particolare riferimento a quello vigezzino, attraverso le seguenti attività:

a) la fruibilità e la gestione ordinaria del Museo, l'accesso ai locali museali da parte del pubblico, di ricercatori e scolaresche in orari concordati con la Regione Piemonte;

b) il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie,

fotografiche e d'ambientazione;

c) la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei "Quaderni del Museo", mostre itineranti e incontri nazionali ed internazionali;

d) il sostegno all'organizzazione del Raduno Internazionale degli Spazzacamini ed ad altri eventi celebrativi della creazione dell'Acqua di Colonia.

Art. 3 (Obblighi delle parti)

La Regione Piemonte assicura al Museo, per lo svolgimento delle attività di cui sopra e per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/2011, un sostegno economico, per l'anno 2019, di Euro 20.000,00 (ventimila/00), con le seguenti modalità:

a) il sostegno economico verrà disposto a favore del Comune di Santa Maria Maggiore che provvederà a mettere a disposizione il medesimo al Comitato di Gestione per lo svolgimento delle attività già menzionate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

b) la somma verrà liquidata subordinatamente alla stipula della presente Convenzione;

c) il Comitato di Gestione provvederà alla presentazione alla Regione Piemonte, Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, di un analitico rendiconto delle modalità d'impiego del suddetto sostegno economico, da presentarsi entro un anno dall'erogazione del contributo regionale;

d) la mancata presentazione del rendiconto preclude la corresponsione

del sostegno economico per l'anno successivo.

Art. 4 (Struttura regionale referente)

Il Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, facente parte della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, è il riferimento regionale competente ai sensi e per effetti della presente Convenzione.

Art. 5 (Adesione alla Convenzione)

Hanno facoltà di aderire alla presente Convenzione Enti Pubblici, soggetti privati e scuole di ogni ordine e grado comprese le Università ed i Politecnici, previa accettazione dell'adesione stessa da parte della Regione Piemonte, su proposta del Comitato di Gestione, che redigerà apposita relazione motivando la richiesta e l'apporto fornito dal richiedente.

Art. 6 (Clausola di salvaguardia)

Per quanto non previsto dalla seguente Convenzione si fa riferimento a quanto disposto dalla legge regionale n. 6 del 29 aprile 2011 "Interventi a sostegno del Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo"; le parti si richiamano altresì alle disposizioni del codice civile applicabili in materia e agli usi locali non incompatibili con le predette disposizioni.

Art. 7 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che insorga tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della Convenzione, il Foro competente è quello di Torino.

Art. 8. (Trattamento dati personali)

In relazione agli adempimenti connessi al rapporto oggetto della presente Convenzione, la Regione Piemonte e il Comune di Santa Maria Maggiore si

impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), nonché dalle disposizioni ancora vigenti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9 (Efficacia e oneri)

La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla sua sottoscrizione e, comunque, produce i suoi effetti sino alla data di sottoscrizione della successiva, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 3 e 6 della L.R. n. 6/2011.

La presente Convenzione, soggetta a repertoriazione presso il Settore regionale competente; è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972, trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 e della Tabella Articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 non v'è obbligo di chiedere la registrazione della presente Convenzione neanche in caso d'uso; se presentata per la registrazione l'imposta è dovuta in misura fissa e le spese di registrazione sono a carico dell'Ente interessato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata

Giulia Marcon

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Comune di Santa Maria Maggiore

Il Sindaco

Claudio Cottini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82